

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Pietro Paolo Piras



Il Segretario
Dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 11.12.2015 al 26.12.2015 al n. 120

Terralba, 11.12.2015

L'Impiegato Incaricato
IL SEGRETARIO

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

Terralba, _____

L'impiegato incaricato/a

deliberazione trasmessa a:

- Comuni aderenti.
- Presidente
- servizio finanziario
- servizio tributi \ biblioteca
- servizio amministrativo
- servizio socio assistenziale \ culturale
- servizio tecnico

Unione dei Comuni "Terralbese"

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 68 Del 07.12.2015	OGGETTO: Determinazione ed approvazione Fondo per lo Sviluppo delle risorse Umane relativo all'anno 2015 ex art. 15 C.C.N.L. Regioni ed Enti locali
-------------------------	--

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di novembre, con inizio alle ore 15.30 in Terralba, presso l'ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Piras Pietro Paolo	X	
Casciu Gerardo	X	
Cera Emanuele	X	
Pintus Manuela	X	
Santucci Andrea	X	

Presiede la seduta il Presidente Pietro Paolo Piras.

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta espressa nel modo che segue: "Visto

- i C.C.N.L. del 31/03/1999, 01/04/1999, 14/09/2000, 05/10/2001, 22/01/2004, 09/05/2006, 11/04/2008 ed ultimo il biennio economico del 31/07/2009 ed in particolare gli articoli 4 e 31 del C.C.N.L. 05.10.2001;
- il d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il contratto collettivo nazionale Regioni ed Autonomie Locali, biennio economico 2006/2007 sottoscritto in data 11.04.2008 ed in particolare la dichiarazione congiunta n. 1 nella quale viene precisato il concetto di "monte salari", sul quale vengono calcolate quote costitutive del fondo in oggetto.

Richiamati gli articoli 4 e 31 del CCNL 05.10.2001 relativi alla costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane.

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 28 del 29/10/2015 avente ad oggetto "Determinazione della quota di risorse stabili del fondo per lo sviluppo delle risorse umane anno 2015 e impegno fondo per lo straordinario anno 2015" nella quale si stabilisce che il fondo parte stabile è di € 17.661,43.

Visto il d.l. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010 e precisamente l'art. 9, comma 2-bis che recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Visto il comma 456, dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014) che ha modificato l'art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010 succitato ed in particolare è stato introdotto il seguente periodo: "a decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo",

Vista la circolare n. 20 della Ragioneria Generale dello Stato del 20 maggio 2015, con la quale sono state fornite istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013, dalla quale emerge che a decorrere dall'anno 2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi,

- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell' art. 9 comma 2 bis (applicazione del limite 2010 e riduzione proporzionale alla diminuzione del personale);

Considerato che nell'anno 2014 non ci sono state diminuzioni del personale e pertanto non sono state operate riduzioni proporzionali al fondo;

Dato atto che spetta al Consiglio di Amministrazione quantificare la parte variabile del fondo in oggetto in funzione degli obiettivi dell'ente.

Vista la deliberazione C.d.A. n. 59 del 09/11/2015 di "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada per l'anno 2015" dove si dispone di destinare € 7.500,00 per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, come da obiettivo assegnato dall'Amministrazione al Corpo di Polizia Municipale.

Considerato che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.E.L.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono stati acquisiti i pareri:

- del Funzionario Responsabile del Servizio Amministrativo, Geom. Romano Pitzus, per la regolarità tecnica: "Favorevole";
- del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Marcella Siddi, per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria);

Di approvare la costituzione del fondo, così come riportato nel seguente prospetto:

ANNO 2015	
RISORSE STABILI	
Art. 31 c. 2 CCNL 2002- 2005 ex Lettera a) primo comma art. 15 CCNL 1998 – 2001 (ris. stabili)	
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. b), c), d) e e) del CCNL 06.07.1995 e succ. mod. e integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 ss., della L. n. 662/96 nonché la quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinata al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati.	€. 7.554,81
Art. 31 c. 2 CCNL 2002- 2005 ex Lettera c) primo comma art. 15 CCNL 1998 – 2001 (ris. stabili)	
Eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL	€. 908,55
Art. 31 c. 2 CCNL 2002- 2005 ex Lettera g) primo comma art. 15 CCNL 1998 – 2001 (ris. stabili)	
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.07.1996.	€. 1.374,73
Art. 31 c. 2 CCNL 2002- 2005 ex Lettera j) primo comma art. 15 CCNL 1998 – 2001 (ris. stabili)	
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999. (monte salari anno 1997 € 145.028,12 * 0,52% = € 754,15)	€. 754,15
Art. 31 c. 2 CCNL 2002- 2005 ex Primo comma art. 4 CCNL del 05.10.2001 (ris. stabili)	
Quota di rivalutazione a decorrere dal 01.01.2001 di 1,1% del monte salari 1999 esclusa la quota relativa alla dirigenza. (monte salari anno 1999 € 168.116,42 * 1,1% = € 1.849,28).	€. 1.849,28
Primo comma art. 32 CCNL del 22.01.2004 (ris. stabili)	
Quota di rivalutazione a decorrere dal 01.01.2003 di 0,62 % del monte salari 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza. (monte salari anno 2001 € 195.313,55 * 0,62% = € 1.210,94)	€. 1.210,94
Secondo comma art. 32 CCNL del 22.01.2004 (ris. stabili)	
Ulteriore quota di rivalutazione a decorrere dal 01.01.2003 di 0,50 % del monte salari 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza. (monte salari anno 2001 € 195.313,55 * 0,50% = € 976,57) La risorsa diventa stabile con la sottoscriz. del CCNL 2004-2005. dic. Cong. n.1	€. 976,57
Secondo comma art. 32 CCNL del 22.01.2004 (ris. stabili)	
Ulteriore quota di rivalutazione a decorrere dal 01.01.2003 di 0,2 % del monte salari 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 195.313,55 * 0,2% = € 390,63) – finanziamento alte professionalità. La risorsa diventa stabile con la sottoscriz. del CCNL 2004-2005. dic. Cong. n.1	€. 390,63
Quinto comma art. 33 CCNL del 22.01.2004 (ris. stabili)	
Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del 35 personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.	€. 622,80
Quarto comma art. 34 CCNL del 22.01.2004 (ris. stabili)	
Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali	€. 1.123,61
Quarto comma art. 14 CCNL 1998 – 2001 (ris. stabili)	

Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€. 895,36
TOTALE RISORSE STABILI	€. 17.661,43

RISORSE VARIABILI	
Art. 31 c. 3 CCNL 2002- 2005 ex Lettera k) primo comma art. 15 CCNL 1998 – 2001 (ris. variabili)	
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	€. 0,00
Art. 31 c. 3 CCNL 2002- 2005 ex Lettera m) primo comma art. 15 CCNL 1998 – 2001 (ris. variabili)	
Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14	€. 5.497,30
Art. 31 c.3 CCNL 2002- 2005 ex quinto comma art. 15 CCNL 1998 – 2001 (ris. variabili)	
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio. € 7.500,00 progetto performance vv.uu. (art. 208 c.d.s. € 4.000 + art. 142 c. 12 ter € 3.500)	€. 7.500,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€. 12.997,30

Fondo per il lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1999-2000	
[fondo anno 1999 – 3% = € 7.676,19 – 3% (€ 230,29) = € 7.445,90]	€. 7.445,90

TOTALE FONDO ANNO 2015	€. 38.104,63
-------------------------------	---------------------

Dal quale si evince che il fondo parte stabile è di € 17.661,43, il fondo parte variabile è di € 12.997,30 ed il fondo per il lavoro straordinario è di € 7.445,90, per un totale complessivo di € 38.104,63."

Preso atto che dalla discussione è emersa la necessità di acquisire maggiori chiarimenti in merito alla parte variabile;

Dare atto che il Sindaco di Uras dichiara di essere favorevole alla sua approvazione subito perché trattasi di atto che ogni anno si propone;

Il Presidente mette ai voti la proposta di rinvio

Con votazione unanime

DELIBERA

Rinviare l'approvazione della proposta per acquisire maggiori chiarimenti in merito alla proposta